

DISCIPLINARE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER IL PATROCINIO, L'ADESIONE E LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILIEVO

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente atto determina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e della compartecipazione del Consiglio regionale ad iniziative di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, ambientale, corrispondenti alle finalità istituzionali dell'Ente, promosse da soggetti pubblici e privati.

Art. 2 (Definizioni)

1. Per patrocinio si intende una manifestazione di apprezzamento e di adesione non onerosa ad una iniziativa ritenuta meritevole, in ragione del suo particolare rilievo regionale, nazionale ed internazionale e per le sue finalità di promozione socio-culturale di interesse pubblico, in coerenza con l'attività istituzionale propria del Consiglio regionale. La concessione del patrocinio gratuito comporta per il beneficiario la possibilità di fregiarsi del logo del Consiglio ma non determina alcuna assunzione di spesa del Consiglio regionale.
2. Per contributo si intende la partecipazione del Consiglio regionale alle spese sostenute per convegni, riunioni, incontri, congressi, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche – di seguito denominate semplicemente manifestazioni – attraverso l'assunzione di un onere finanziario a carico del proprio bilancio.
3. Per adesione e partecipazione si intende il sostegno del Consiglio regionale ad iniziative, eventi, convegni ed altre manifestazioni pubbliche – di seguito denominate semplicemente manifestazioni – il cui ambito di interesse sia regionale, nazionale o internazionale.

Art. 3 (Beneficiari)

1. Il Patrocinio, il contributo, l'adesione e la partecipazione possono essere concessi, ad Enti pubblici e privati non economici, Fondazioni o Associazioni riconosciute, Comitati ed altri soggetti giuridici, che per disposizione statutaria dell'atto costitutivo ovvero per natura giuridica non perseguono fini di lucro.
2. Il Consiglio regionale resta estraneo a qualunque rapporto di obbligazione che si venga a costituire tra i beneficiari e soggetti terzi.

Art. 4 (Criteri di attribuzione)

1. Il patrocinio, il contributo, l'adesione e la partecipazione possono essere concessi per la realizzazione di iniziative non lucrative di particolare rilievo regionale realizzate, di



norma, nel territorio regionale per finalità istituzionali, culturali, scientifiche, sportive, sociali, ambientali.

2. Le iniziative promosse devono perseguire scopi che rientrino nell'ambito delle finalità istituzionali proprie della regione, essere tali da promuovere ed incentivare l'immagine del Consiglio regionale, ed essere caratterizzate da un elevato profilo di valore per la rilevanza degli scopi propri dell'iniziativa e per le ricadute sociali e culturali all'interno della collettività regionale.
3. L'entità della partecipazione economica del Consiglio regionale alle manifestazioni oggetto del presente disciplinare, compatibilmente con le previsioni di bilancio per l'esercizio in corso, viene, di volta in volta, valutata in relazione alla valenza dell'iniziativa.
4. Il sostegno del Consiglio regionale, in tutte le forme previste dal presente disciplinare, è possibile alle seguenti condizioni:
 - a) che l'iniziativa del soggetto richiedente il beneficio abbia rilevanti e positive ripercussioni nel territorio regionale;
 - b) che le istanze volte ad ottenere il sostegno economico del Consiglio regionale non siano dirette a supportare la normale attività di funzionamento nonché la gestione ordinaria dei soggetti richiedenti.
5. Nell'ambito dello stesso esercizio finanziario, il contributo può essere concesso a favore di una sola iniziativa promossa dal medesimo soggetto.
6. Sono escluse dalla presente disciplina le manifestazioni che, pur comportando oneri a carico del bilancio, siano già previste da specifiche leggi regionali.
7. Sono, altresì, escluse dalla presente disciplina le manifestazioni realizzate direttamente dalla Regione o da altri soggetti in collaborazione con la Regione stessa, ad eccezione dei casi in cui è richiesta la compartecipazione.

Art. 5

(Soggetto competente e modalità di partecipazione)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'Ufficio di Presidenza:
 - a) stabilisce forme di collaborazione con altri enti pubblici per l'organizzazione e la realizzazione delle manifestazioni;
 - b) partecipa a manifestazioni mediante l'adesione a comitati d'onore e/o la concessione di contributi, normalmente attraverso la figura del Presidente o di altro componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
 - c) partecipa alle manifestazioni oggetto del presente disciplinare anche attraverso la consegna di targhe, trofei o premi di altro genere.

Art. 6

(Patrocinio)

1. Il conferimento del patrocinio comporta l'utilizzo del logo istituzionale dell'Assemblea legislativa, citando tale riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa.
2. Il patrocinio dell'Assemblea e il logo concesso potranno essere utilizzati solo per la manifestazione richiesta. Qualora l'iniziativa venga replicata ogni anno, dovrà essere sempre presentata una nuova istanza.

Art. 7
(Presentazione delle domande)

1. I soggetti proponenti che intendono chiedere il patrocinio, il contributo o l'adesione e la partecipazione del Consiglio regionale devono far pervenire al Presidente del Consiglio regionale apposita istanza contenente, in relazione all'oggetto della richiesta:
 - a) descrizione dettagliata del tipo di manifestazione, del relativo periodo di svolgimento e dei presunti costi di realizzazione;
 - b) elencazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione;
 - c) nominativo del responsabile dell'iniziativa e recapito del soggetto richiedente.

Art. 8
(Istruttoria delle domande)

1. Le condizioni per il conseguimento dei benefici previsti dal presente disciplinare sono accertate dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previa valutazione delle domande pervenute.
2. La medesima struttura predispone la proposta di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza per la concessione del beneficio.
3. L'erogazione del contributo concesso è disposta con ordinativo di pagamento emesso dal Settore competente a seguito della presentazione da parte del soggetto beneficiario di idonea documentazione volta a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati e la sussistenza delle condizioni per l'erogazione del beneficio (statuto, curriculum del soggetto beneficiario, descrizione del progetto proposto, rendiconto attestante le spese effettivamente sostenute e relativa documentazione, etc.).

Art. 9
(Spese ammissibili a contributo finanziario)

1. Sono ammissibili al contributo finanziario le spese:
 - a) direttamente riferibili alla attuazione dell'iniziativa o del progetto;
 - b) intestate al soggetto beneficiario;
 - c) effettivamente sostenute e regolarmente documentate ai sensi della normativa vigente.

Art. 10
(Revoca o rideterminazione del contributo finanziario)

1. La concessione dei contributi e l'erogazione di somme a titolo di adesione e partecipazione comportano per i beneficiari l'obbligo di realizzazione delle iniziative in modo conforme a quello programmato.
2. L'Ufficio di Presidenza dispone la revoca del beneficio concesso con provvedimento motivato in caso di mancata realizzazione o modifica sostanziale dell'iniziativa o del progetto.
3. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo finanziario concesso, si procede d'ufficio alla rideterminazione del contributo stesso.
4. In ogni caso, il Consiglio regionale non assume obblighi ulteriori rispetto a quelli individuati nella deliberazione di concessione del contributo, adesione o partecipazione,

così come può disporre la revoca, attraverso provvedimento motivato, del sostegno economico a suo tempo accordato.

Art. 11
(Pubblicità)

1. I contributi concessi ed erogati in ciascun esercizio finanziario sono pubblicati, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Consiglio regionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza e, comunque, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

Art. 12
(Norme finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia alle disposizioni normative e ai regolamenti vigenti in materia.